

Repertorio N.125.410


Raccolta N.28.554

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

13/12/2008
8838/15

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di dicembre in Fucecchio piazza dei Seccatoi n.16, nel mio studio, alle ore tredici.

A richiesta di CHETI ALBERTO nato a San Miniato il giorno 30 marzo 1948 residente ad Empoli, via Masini n.152, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società a responsabilità limitata "FUCECCHIO SERVIZI S.R.L." IN BREVE FUCECCHIO SRL", iscritta al R.E.A di Firenze al n.562521, con sede in Fucecchio, piazza Amendola n. 17, capitale sociale Euro 59.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione 05637880484, io sottoscritto Leonardo Ruta, notaio in Fucecchio, iscritto nel Ruolo dei distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno, onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea della detta società.



Ho avuto la presenza di CHETI ALBERTO, sopraggeneralizzato, della cui identità personale io notaio sono certo.

Lo stesso mi dichiara che è qui riunita l'assemblea dei soci della detta società e mi richiede di redigere il presente verbale, al che aderendo do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il componente sopraggeneralizzato che constata e fa constatare a me notaio che alla presente assemblea, è presente l'unico socio rappresentante l'intero capitale sociale e tutti i componenti il consiglio di amministrazione, il tutto come si evince dal foglio di presenza che viene allegato al presente atto sotto "A", previa mia lettura datane al componente, presente l'assemblea e che pertanto la presente assemblea è validamente costituita e può deliberare sull'oggetto indicato nell'ordine del giorno previsto nel seguente tenore:

ORDINE DEL GIORNO:

- Aumento capitale sociale da Euro 59.000,00 ad Euro 109.000,00.

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, il presidente propone all'assemblea di aumentare il capitale sociale della società dall'attuale di Euro 59.000,00 (cinquantanovemila euro e zero centesimi), ad Euro 109.000,00 e quindi di Euro 50.000,00 a pagamento, per dotare la società di nuovi mezzi finanziari.

Detto aumento spetterebbe all'attuale unico socio.

Il presidente assicura l'eseguitività legale del proposto aumento, essendo l'attuale capitale sociale di Euro 59.000,00 interamente versato ed esistente.

L'assemblea quindi, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

1) di aumentare il capitale sociale da Euro 59.000,00 ad Euro

109.000,00 e quindi di Euro 50.000,00 a pagamento.

Il presidente dà atto che l'unico socio ha già versato prima d'ora nelle casse sociali l'importo relativo a mezzo di due bonifici bancari effettuati tramite la filiale di Fucecchio della Cassa di Risparmio di Firenze in data 7 dicembre 2009 per Euro 18.553,00 (cro. n. 067784003316050) e per Euro 31.447,00 (cro. n. 067784003316048), come da contabili che mi vengono esibite e che quindi il capitale sociale, di Euro 109.000,00 risulta interamente sottoscritto e versato e spetta per la sua totalità all'unico socio "COMUNE DI FUCECCHIO".
L'assemblea, sempre all'unanimità,

DELIBERA

- di abolire il vecchio testo dello statuto sociale e di approvare il nuovo statuto, contenente la modifica approvata e che viene allegato sotto la lettera "B" onde formarne parte integrale e sostanziale, previa mia lettura datane al comparente.

Non avendo alcun socio chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore tredici e minuti trenta.

Richiesto ho ricevuto questo verbale, dattiloscritto e completato di mia mano su pagine tre e quanto fin qui della quarta di un foglio, oltre gli allegati, verbale che ho letto al comparente che l'approva e meco lo sottoscrive.

F.to: Cheti Alberto, Leonardo RUTA Notaio, segue sigillo.

SOCI

COMUNE F
via La P
0125210C

Tou
R Lh
dome
CASA

TOTALE

ORGANO

CHETI AL
marzo 19
ni n. 15

SAVINI G
giorno 1
niato vi

BUTI CRI
naio 197
via Casi

STATUTO

Allepato "B" AUA
RAEOLTA N. 28554

Art.1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 113 del Decr. Leg.vo 267/00, la società a responsabilità limitata con la denominazione "Fu-
cecchio Servizi S.r.l."

Nel proseguo del presente atto la società "Fucecchio Servizi S.r.l." è citata, per brevità, con il termine Società.

La denominazione sociale può essere usata nella forma abbreviata "Fucecchio Srl".

La società, a totale partecipazione pubblica, è regolata dagli articoli 2462 e segg. del cod. civ. e trova applicazione l'art.2449 del codice civile.

Art.2

SEDE

La società ha sede nel comune di Fucecchio.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire sedi secondarie.

Art.3

DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, o dei sindaci o del revisore, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art.4

DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030.

Art.5

ATTIVITA' SOCIALE

La Società ha per oggetto la gestione delle attività dei settori scolastico, socio-sanitarie, culturale e dello spettacolo, tecnico, ed in particolare dei seguenti settori:

refezione scolastica, trasporti scolastici ed altre attività similari; farmacie; attività teatrali, musicali e cinematografiche, promozione di eventi, servizi di supporto (commerciali, di ristoro e ricettive); cimiteri, illuminazione votiva, impianti sportivi.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale.

Può altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni o integrazioni e di ogni operazione nei confronti del pubblico.

Può infine concedere fideiussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere.

Art.6


"FUCECCHIO SERVIZI S.R.L. IN BREVE FUCECCHIO SRL"
 iscritta al R.E.A di Firenze al n.562521
 sede in Fucecchio, piazza Amendola n. 17
 capitale sociale Euro 59.000,00 interamente versato
 codice fiscale e numero di iscrizione 05637880484

Allegato A
 ALLA RACCOLTA N.
 28554




Assemblea del giorno 14 dicembre 2009

Foglio presenze


SOCI


<p>COMUNE DI FUCECCHIO con sede in Fucecchio via La Marnora codice fiscale 01252100480, rappresentato dal sindaco Toni Claudio nato a Fucecchio.</p> <p>R. l. n. febbraio 1950, eletto amministratore delegato per il periodo comunale di Fucecchio</p>	<p>€ 59.000,00</p>	
<p>TOTALE</p>	<p>€ 59.000,00</p>	

ORGANO AMMINISTRATIVO

<p>CHETI ALBERTO, nato a San Miniato il 30 marzo 1948, residente in Empoli via Masini n. 152</p>	<p>Presidente del consiglio di amministrazione</p>	
<p>SAVENI GIORGIO, nato a San Miniato il giorno 11 marzo 1948 residente a San Miniato via Balconevisi n. 27</p>	<p>Consigliere</p>	
<p>BUTI CRISTINA, nata a Pontedera il 3 gennaio 1973 residente a Santa Maria a Monte via Casino 7/9</p>	<p>Consigliere</p>	

Il presidente del consiglio di amministrazione
 Cheti Alberto





CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila euro).

diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato con delibera dell'assemblea.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La società ha la facoltà di raccogliere presso i soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli eventuali finanziamenti sono fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto è deciso dall'assemblea dei soci.

Art 7

QUOTE

Ogni quota è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società riconosce un solo titolare per ciascuna quota. Ogni quota dà diritto ad un voto.

Le quote ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Art.8

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, intendendosi con ciò tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione.

Il socio che intende in tutto o in parte cedere la propria quota ad un terzo deve preventivamente, mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, offrirla agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute, i quali hanno diritto di prelazione all'acquisto.

Nella comunicazione il socio indica le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo e alle modalità di pagamento, e la persona del potenziale acquirente.

I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione informano il socio offerente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.

La parte della quota rimasta inoperta può essere acquistata dagli altri soci nelle rispettive proporzioni e alle medesime condizioni.

Qualora il diritto di opzione non venisse esercitato per tutte le quote offerte in vendita, il socio offerente può revocare l'offerta dandone comunicazione entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra per l'esercizio della prelazione.

Trascorso il termine di cui al secondo comma il socio può cedere liberamente la parte della quota per la quale non sia

sta
Qua
men
inc
sto
zio
bui
Nel
qua
dir
mat
amm
to
Art
REC
Ham
l'ap
a) :
b) :
c) :
d) :
e) :
F) :
modi
g) :
modi
l'ar
Qual
ordi
diri
c.c.
Il s
cazi
ta c
La r
l'is
dell
comun
Il r
zione
Il r
l'ese
legit
tà.
Verif
l'att
ritte
a me
Presi
giorn

stata esercitata la prelazione.

Quanto sopra previsto si applica anche in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà o usufrutto sulle quote; si applica inoltre in ipotesi di trasferimento a titolo gratuito. In questo caso i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione corrispondono il prezzo pari al valore contabile attribuito alla quota desumibile dall'ultimo bilancio approvato.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art.9

RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione o la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, c.c..

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art.2497 c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497-quater c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della società.

Il recesso è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Verificatasi una causa di recesso prevista dalla legge o dall'atto costitutivo, il socio che intende esercitare tale diritto dovrà darne comunicazione, ai sensi dell'art. 2437-bis, a mezzo lettere raccomandata A.R., agli amministratori e al Presidente del Collegio Sindacale, ove istituito, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deli-

usuale
, con
imen-
siasi
.
l ri-
essa-
alità
ri di

Art.9
RECESSO
Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso al-
l'approvazione delle decisioni riguardanti:
a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
b) la trasformazione della società;
c) la fusione o la scissione della società;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il trasferimento della sede della società all'estero;
f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale
modifica dell'oggetto sociale;
g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante
modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi del-
l'art.2468, quarto comma, c.c..
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e co-
ordinamento ai sensi dell'art.2497 c.c., spetterà ai soci il
diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497-quater
c.c..
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comuni-
cazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento.
La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dal-
l'iscrizione nel registro delle imprese, con l'indicazione
delle generalità del socio recedente e del domicilio per le
comunicazioni inerenti il procedimento.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunica-
zione perviene alla sede della società.
Il recesso è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal-
l'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo
legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della socie-
tà.
Verificatasi una causa di recesso prevista dalla legge o dal-
l'atto costitutivo, il socio che intende esercitare tale di-
ritto dovrà darne comunicazione, ai sensi dell'art. 2437-bis,
a mezzo lettere raccomandata A.R., agli amministratori e al
Presidente del Collegio Sindacale, ove istituito, entro 15
giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deli-

bera che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza.

I soci recedenti hanno diritto di ottenere il rimborso dalla propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale stimato secondo il valore di funzionamento al momento della dichiarazione di recesso. E' comunque escluso il valore di avviamento non iscritto in bilancio.

Art.10

ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Art.11

LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Nell'ipotesi prevista dall'art.9, la partecipazione è rimborsata al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso.

In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione è effettuata tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Art.12

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma 2, c.c..

Art 13

FORME PARTICOLARI DI CONTROLLO

La società è tenuta a trasmettere all'ente o agli enti proprietari, entro un mese dalla loro approvazione, il bilancio di esercizio ed i piani industriali e, con periodicità almeno semestrale una relazione sull'andamento societario, atti mediante i quali il Comune di Fucecchio esercita il controllo ai sensi dell'art. 113, comma 5, del decr. Leg.vo 267/00, anche mediante incontri con il Consiglio di Amministrazione della Società.

La società è tenuta altresì a richiedere il parere preventivo del Consiglio Comunale per le partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio che intenda eventualmente assumere.

Art.14

ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Toscana.

La
dat
ché
pri
L'a
ed
dat.
ser
L'a
dal
cap
gan
nes
L'a
soc
cap
L'a
side
sua
stes
Il
dell
sent
e pr
Il
semb
verb
Hann
Il v
cipa
Il v
alle
tato
sult.
l'id
ti.
Il v
deve
sion
Ogni
spos
Le v
nale.
L'ass
no r
relat
sia
l'ide
lo sv
sulta

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante raccomandata, telefax, telegramma, messaggio di posta elettronica purché la convocazione sia spedita al socio almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea è comunque validamente convocata, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se nominati tutti i sindaci, purché nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal socio nominato dall'assemblea stessa.

Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, che può essere anche non socio, il quale redige il verbale.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le disposizioni di cui all'art.2372 c.c..

Le votazioni dell'assemblea sono effettuate per appello nominale.

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui è dato atto nei relativi verbali:

sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al segretario di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il segretario.

Art. 15

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente.

Possono essere nominati amministratori anche i non soci.

Gli amministratori durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati, e sono rieleggibili.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora per dimissioni, morte, impedimento duraturo o altre cause, manchi la maggioranza degli amministratori eletti dai soci, decadono tutti gli amministratori e deve essere convocata urgentemente, da uno di questi, l'assemblea per la ricostituzione del consiglio di amministrazione ovvero per promuovere le decisioni dei soci.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore l'assemblea dei soci provvede a sostituirlo.

Il compenso spettante agli amministratori è determinato dall'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, secondo i poteri loro attribuiti.

L'organo amministrativo in conformità al presente statuto può nominare procuratori per singole categorie di affari, delimitandone i poteri.

La società, previa delibera dell'organo amministrativo, può

en
gu
il
cc
sc
so
L'
so
l'
sc
Ar
FU
Il
in
an
qu
La
ta
ri-
me:
da
La
nat
un:
Il
co:
il
Il
co:
cui
che
gre
del
che
par
che
dis
Le
Pre
del
che
men
La
fat
dei
La
non
non
re
Il

assem-
ssio-
e del
trat-
ati a
flui-
siano
deci-
mem-
della
unico
a no-
membri
e del
sono
ter-
stra-
altre
i dai
voca-
osti-
ovare
ratore
dal-
per la
giu-
e del
ribui-
o può
alimi-
, può

emettere titoli di debito ai sensi dell'art.2483 c.c. alle seguenti condizioni:

il loro valore non può eccedere quello del patrimonio netto contabile;

sono offerti almeno a due soggetti, non aventi la qualifica di socio.

L'organo amministrativo ha la facoltà di aumentare il capitale sociale fino a tre volte il patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio approvato; detto aumento deve essere sottoscritto entro novanta giorni dalla delibera.

Art.16

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età, ogni qual volta lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da un amministratore.

La convocazione del consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

La convocazione spedita a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci contiene la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il presidente può farsi assistere da un segretario, anche non componente del consiglio di amministrazione, il quale redige il verbale.

Il consiglio di amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario che provvedono alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;


che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati o che devono preventivamente essere autorizzati dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quan-



do sono presenti la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei componenti, non computandosi le astensioni.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più amministratori delegati.

Il consiglio di amministrazione delibera l'aumento del capitale sociale previo consenso unanime di tutti i componenti del consiglio stesso.

Art. 17

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è nominato quando le norme di legge lo prescrivono o in seguito a deliberazione dell'assemblea dei soci.

Il collegio sindacale, quando ricorrano i presupposti o sia nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti. L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio sindacale.

I sindaci durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati, e sono rieleggibili.

La remunerazione annua dei sindaci effettivi è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c..

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2404, 2405, 2406, 2407 e 2408, 1 comma, c.c..

Ricorrendo i presupposti di legge, al collegio sindacale è altresì attribuita la revisione contabile della società ai sensi dell'art. 2409 bis del cod.civ.

Art. 18

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l'organo amministrativo, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, redige il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dei soci.

Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo in conformità dell'art. 2428 del cod.civ. ed a quella del collegio sindacale se nominato, è presentata entro il successivo trenta aprile all'assemblea per l'approvazione. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci se nominati, dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio dell'esercizio può essere sottoposto all'approvazione dei soci entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Handwritten signature

Handwritten signature

Gl
ri
fi
so
Ar
LI
Le
qu
Qu
vo
tà
su
Ar
CO
Qu
ci
raj
pr
es
po
Co
gi
ca
pr
Pr
Gl
de
co
ar
La
sic
Gli
via
di
Il
non
Le
lar
Il
l'a
Per
dis
cie

u

bera a
si le
propri
capita-
ti del
gge lo
ea dei
o sia
enti.
sinda-
llancio
ti no-
ca dal-
i arti-
2405,
e è al-
i sensi
dicem-
entro
, redi-
vazione
redatta
28 del
nato, è
lea per
blea il
ei sin-
la sede

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

Art.19

LIQUIDAZIONE

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, una delle cause che determina lo scioglimento della società, l'assemblea dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri di uno o più liquidatori.

Art.20

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Firenze entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina è richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale di Firenze.

Gli arbitri provvedono, di comune accordo, alla designazione del presidente del collegio arbitrale. In caso di mancato accordo tra gli arbitri, alla nomina del presidente del collegio arbitrale provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze.

La sede del collegio arbitrale è presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Gli arbitri adottano le loro decisioni secondo il diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

Il collegio arbitrale deve decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincolano irrevocabilmente le parti.

Il collegio arbitrale determina come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 17.1.2003 n. 5. (nuovo rito societario).

strut-
ta alla
ercizio
centot-

atto autorizzato -
- Alberto Chel

MS

COPIA IN CINQUE... FOLLI CONFORMI
ALLO STATO...
SI RILASCIANO PER... *Assistente non in ballo*
Fucecchio, li *12 gennaio 2010*
Volante Leonardo Fazio



A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a decorative border. The signature is a stylized, cursive script.

